

CONVENZIONE CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL “BONUS SOCIALE ELETTRICO”, AL “BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO”, AL “BONUS GAS” E AL “BONUS SOCIALE IDRICO”.

TRA

Il COMUNE DI CHIAMPO con sede in P.zza G. Zanella n. 42 (C.F. _____ P. IVA _____) legalmente rappresentato da _____

E

Il CAAF _____ con sede in _____, Via _____ C.F. _____/P.IVA _____, che opera tramite la Società di Servizio _____, legalmente rappresentato da _____

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha definito il sistema delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che il citato Decreto Interministeriale ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino può presentare la richiesta di accesso ai benefici al Comune di residenza;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che la Delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;

- che l'art. 60 comma 1 della Legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale) ha stabilito che con D.P.C.M. siano fissati i principi e i criteri per garantire l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate;
- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante "Tariffa Sociale del servizio idrico integrato" ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico e sociale;
- che il D.P.C.M. 29.08.2016 detta disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato;
- che con deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/IDR l' Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, in coerenza con le disposizioni recate dal succitato D.P.C.M.:
- ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l'istituzione del "BONUS SOCIALE IDRICO" a partire dal 1° gennaio 2018;
- ha approvato il "Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" ("TIBSI");
- ha previsto che le domande di ammissione al bonus sociale idrico siano presentate congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e/o gas a partire dal 1 luglio 2018;
- ha stabilito che, a quanti presenteranno la domanda a partire dal 1 luglio 2018, sia riconosciuta insieme all'agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, una componente compensativa a tantum a copertura del periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e la data di ammissione alla compensazione;
- che il "TIBSI" (approvato con delibera del 21.12.2017 n. 289/2017/R/IDR);
- ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico sulla base del livello dell'Indicatore ISEE, previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e successive modifiche ed aggiornamenti, prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare , ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 9 bis del D.L. 185/08, con Indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- ha previsto che il "Bonus Sociale Idrico" è riconosciuto in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette, per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo;
- ha previsto che, ai fini dell'ammissione al "Bonus Sociale Idrico" l'utente diretto o indiretto interessato possa presentare apposita richiesta presso il Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune) congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del "Bonus Sociale Elettrico e/o Gas" utilizzando la medesima modulistica, opportunamente integrata;
- che analogamente a quanto accade nei settori dei servizi energetici, ha previsto che possa essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione, il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) di cui all'art. 5 comma 1 della deliberazione ARG/elt 117/08 messo a disposizione da ANCI. Il sistema consente di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni e distributori interessati;

- ha previsto che successivamente alla richiesta ed alle verifiche effettuate dal Comune, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, anche attraverso SGATE, la comunicazione di ammissione e non ammissione al bonus sociale idrico, congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas;

Che con deliberazione del 05.04.2018 n. 227/2018/R/IDR l'Autorità per l'Energia e il Gas ed il Sistema Idrico ha adottato le modalità applicative per garantire l'erogazione del "bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati";

- che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus elettrico e gas;
- che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con nota pervenuta in data 08/05/2018 ha comunicato che anche la domanda per l'accesso al "bonus sociale idrico" può essere gestita tramite la piattaforma "SGATE" (come anche per il "bonus elettrico" ed il "bonus gas") avvalendosi della collaborazione dei CAF;
- che l'Inps ha stipulato un'apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'Inps dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.;
- che in base all'art.11 del D.M. 31 maggio 1999 n.184 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;
- che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

Visti il D.P.C.M. 159/2013 e il D.M. 7/11/2014 e successive modifiche ed aggiornamenti;

RICHIAMATE

- la L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- la L.R. del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. l'accoglienza dei cittadini e compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
2. consegna al cittadino dell'attestazione ISEE non appena sarà resa disponibile dall'INPS, solo se il CAAF ha acquisito specifico mandato dal cittadino;

ARTICOLO 2

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza dei cittadini e verifica dei requisiti per l'accesso alla compensazione relativa alle tariffe di:
 - energia elettrica (per disagio economico e fisico);
 - fornitura gas;
 - fornitura idrica;
- assistere il cittadino nella compilazione e nella relativa sottoscrizione, del modulo di domanda o rinnovo per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Il CAAF _____ si impegna a garantire la presenza di almeno una sede operativa nel Comune di Chiampo o nell'ambito del territorio provinciale, aperta al pubblico per un minimo di 10 ore settimanali distribuite nella fascia oraria 8:00-19:00.

Il CAAF si impegna altresì a comunicare al Comune sedi, orari di apertura e recapiti degli sportelli e relative variazioni, nonché ogni sospensione del servizio e variazione relativa ai giorni e agli orari di ricevimento degli sportelli e i periodi di chiusura degli stessi per festività o ferie.

ARTICOLO 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAAF _____ per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe Energetiche) i dati secondo le modalità definite.

ARTICOLO 5

I dati acquisiti per le istanze oggetto della presente convenzione, sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ARTICOLO 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF _____ informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).

ARTICOLO 7

Il CAAF _____ stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico sollevando il Comune di Chiampo, per danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione e ne trasmette copia al Comune.

ARTICOLO 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune di Chiampo si impegna a corrispondere euro 6,00 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il CAAF si impegna a fatturare le prestazioni con cadenza semestrale, trasmettendo le fatture elettroniche al Comune con allegato il rendiconto nominativo dei beneficiari delle diverse prestazioni, entro e non oltre il mese successivo al semestre di riferimento.

Il pagamento dei compensi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 9

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 10

La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2021.

L'eventuale rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune di Chiampo qualora le disposizioni di legge in vigore al momento dello stesso lo consentano.

Le variazioni o le integrazioni al presente atto vanno stabilite di comune accordo tra le parti e disciplinate con atto formale o altra convenzione.

La convenzione sarà risolta unilateralmente dal Comune Chiampo a seguito di valutazioni di interesse pubblico e in particolare in caso di grave inadempimento del CAAF _____ per reiterati errori materiali e inadempienze tali da compromettere il risultato della gestione del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 11

Il CAAF _____ è tenuto ad assumere, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio. Si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune di Chiampo verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Vicenza e di conseguenza il CAAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

ARTICOLO 13

Le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del CAAF _____.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

In applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, il CAAF _____ si obbliga a osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato decreto.

Il CAAF _____ nella persona del legale rappresentante _____ con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Chiampo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Ditta, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro e di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 23/10/2014, di cui al D.P.R. 62/2013 del Codice Settoriale di comportamento dei dipendenti Comunali, resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: - www.comune.chiampo.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 1° livello Disposizioni Generali, sottosezione 2° livello Atti Generali.

Il legale rappresentante del Comune di Chiampo _____ dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, recante il predetto codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e agli artt. 4 e 5 del Codice Settoriale di Comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge n. 190/2012.

ARTICOLO 14

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni vigenti, sia del Codice Civile che quelle specifiche di settore, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ARTICOLO 15

Le parti concordano che la data del presente atto coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. La sua efficacia decorre dalla medesima data, comunicata alle parti tramite PEC. Il numero di registro, qualora previsto dalle norme che regolano le parti, sarà apposto sulla copia analogica semplice depositata agli atti del presente atto informatico.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2/bis della Legge 241/1990, dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 13/11/2014.

Data _____

Per il Comune di Chiampo

Per il CAAF
